

## **TI\_GERICHTE 14.2009.89 vom 7. Januar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-01-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2009.89](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.89)

FR: TI\_GERICHTE 14.2009.89 du 7 janvier 2010

IT: TI\_GERICHTE 14.2009.89 del 7 gennaio 2010

### **Regeste**

Opposizione a sequestro del terzo: nova - legittimazione attiva, titolarità, esistenza e esigibilità del credito verso il debitore resa verosimile - diritto applicabile - verosimile legame sufficiente con la Svizzera quale causa del sequestro - beni del terzo opponente, appartenenti al debitore

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione ( Piégai , *La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre*, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten , *Die Arresteinsprache*, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace ( Vogel/Spühler , *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 7 a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità ( Hohl , *La réalisation du droit et les procédures rapides*, tesi Friburgo 1997, n. 453; Piégai , op. cit., pag. 212; Artho von Gunten , op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron , *Commentaire de la LP*, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF). Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

#### **E. 3**

In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova ( Vogel/Spühler , op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello

(CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). Sono quindi di per sé ammissibili sia i nuovi documenti (doc. A-E in appello) che l'appellante produce insieme al suo ricorso che il plico (doc. 1/II-13/II) di quelli allegati alle osservazioni della sequestrante. Invero, il ricorrente richiama altresì agli atti dalla Camera di esecuzione e fallimenti l'incarto n. 15.2008.29 -segnatamente la pagina 11 primo capoverso del memoriale di ricorso interposto dalla sequestrante- rammentando peraltro che quanto emerso in quel contesto valeva per questa Camera alla stregua di un fatto notorio (appello, pag. 7 n. 6). A prescindere nondimeno dal fatto che in quel contesto il ruolo assunto da questa Camera è quello di autorità di vigilanza, con funzione e competenza ben diverse rispetto a quelle che reggono il caso in esame, l'interessato omette che per i principi di celerità e di concentrazione che caratterizzano la procedura di sequestro, le parti devono sostanziare i propri argomenti con rinvii puntuali e d'immediato riscontro nei documenti agli atti (sopra, consid. 2). E, nel caso specifico, limitandosi a rinviare a un passaggio del memoriale di ricorso contenuto nell'incarto di cui richiama ora la produzione, l'appellante non ha certo assolto a questo suo onere. Non ravvisandosi motivi validi per cui ci si debba scostare dai principi testé citati, la richiesta non è ricevibile e va quindi disattesa.

#### **E. 4**

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Nel caso specifico l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante. Esclude poi che quel credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera, donde l'assenza della causa per la quale il sequestro è stato concesso. Non si giustifica per contro l'esame del trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) che -come evidenzia l'appellante- non trova riscontro nel decreto di sequestro. Per finire, a detta del ricorrente, i beni sequestrati appartengono a lui e non al debitore sequestrato S\_\_\_\_\_. Esistenza del credito

#### **E. 5**

Per l'appellante, la sequestrante non è legittimata ad agire in quanto non è titolare della pretesa da lei rivendicata. A suo dire, i contestati crediti per risarcimento danno verso il debitore sequestrato S\_\_\_\_\_, non fanno parte di quel ramo di azienda che \_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_, le aveva trasferito (appello, pag. 12 n. 11). Invece, per il Pretore la documentazione agli atti comprovava a sufficienza l'avvenuta cessione alla sequestrante di tutti i rapporti attivi e passivi di \_\_\_\_\_ (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 2).

#### **E. 6**

Ora, riguardo alla legittimazione attiva occorre anzitutto rammentare che la stessa è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl,

Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso ( *lex causae*) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, *Droit international privé suisse*, Berna 2005, pag. 374; Corboz , *Le recours en réforme au Tribunal fédéral*, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle pretese rivendicate ( Olgiati, op. cit., pag. 329).

#### **E. 7**

In concreto, non è contestato che la sequestrante fa valere un credito verso il debitore sequestrato Spinelli riconducendolo a reati illeciti da lui commessi, prima nella sua funzione di dirigente di \_\_\_\_\_ e poi quale consulente esterno, come attestato dal procedimento penale in corso in Italia e dalla relativa causa di merito per risarcimento danni. a) L'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia ( Gilliéron, *Commentaire de la LP*, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF

#### **E. 10**

aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid. 2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso ( Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). b) Nel caso specifico, la sequestrante ha prodotto il verbale di assemblea straordinaria e ordinaria di società quotata del 2 giugno 2005 (n. \_\_\_\_\_ del notaio \_\_\_\_\_) con cui, secondo la normativa italiana, \_\_\_\_\_ ha -fra l'altro- modificato la sua denominazione in \_\_\_\_\_, cui è succeduta in diritto (doc. A, pag. 34: art. 1 dello Statuto). Con atto di conferimento di ramo d'azienda bancaria del 26 giugno 2007 (n. \_\_\_\_\_ del notaio \_\_\_\_\_), quest'ultima ha conferito a \_\_\_\_\_ -AO 1 dal 1° luglio 2007- il ramo d'azienda relativo all'attività bancaria di titolarità della Conferente [ossia \_\_\_\_\_] medesima quale descritto e stimato nella relazione di stima allegata (doc. B, pag. 4 n. 1). Nello stesso documento inoltre si puntualizza che le elencazioni contenute nel presente atto, suoi allegati e nella relazione di stima di cui sopra hanno, peraltro, valore puramente indicativo, intendendosi che per effetto del conferimento come sopra effettuato, la Conferitaria [ovvero \_\_\_\_\_ e, dal 1° luglio 2007, la sequestrante] subentri di pieno diritto e nel modo più ampio e generale alla Conferente in tutto il patrimonio costituente quanto oggetto del conferimento , e che in questo contesto rientrano pure i rapporti contenziosi, attivi e passivi (doc. B, pag. 6 n. 5). A ciò si aggiunga che dalla data di efficacia del Conferimento, la Conferitaria subentrerà nel possesso e godimento del ramo d'azienda, sia quanto agli utili e frutti sia quanto a oneri ed ai rischi dei beni compresi in esso e nella titolarità dei rapporti contrattuali ed esso afferenti (doc. B, pag. 8 n. 8). L'efficacia del conferimento è stata fissata al 1° luglio 2007 ed era subordinata alla condizione sospensiva della fusione -anche in questo caso valida dal 1° luglio 2007- tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con conseguente costituzione della nuova società \_\_\_\_\_ (doc. B, pag. 8 n. 8. che rinvia a pag. 1 lett. a). Presupposto questo adempiuto come risulta dal relativo atto di fusione datato 27 giugno 2007 (n. \_\_\_\_\_ del notaio \_\_\_\_\_) con cui -sempre in base alle norme di legge

italiana- \_\_\_\_\_ subentra di pieno diritto al \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_, in tutte le sue attività e passività facenti capo alle stesse, attività e passività da intendersi pertanto trasferite ipso iure al \_\_\_\_\_ (doc. C, pag. 17 n. 14). c) In relazione al suo subingresso nelle posizioni attive e passive di \_\_\_\_\_ [recte: \_\_\_\_\_], la sequestrante ha altresì integrato la citata documentazione (verbale, pag. 16) con il parere legale 9 giugno 2008 dell'avv. \_\_\_\_\_ (doc. P1) e la dichiarazione 9 giugno 2008 con cui \_\_\_\_\_ riconosce alla sequestrante la titolarità dei crediti riferiti alla causa di merito per responsabilità risarcitoria e/o restitutoria promossa nei confronti del sig. S \_\_\_\_\_ -ossia il debitore sequestrato- davanti al Tribunale \_\_\_\_\_ (doc. Q1, pag. 2). E, in merito, al contraddittorio l'appellante si è limitato ad osservare che gli stessi sono senza valore probatorio, tanto più quando riferiscono cose non vere (verbale, pag. 19); peraltro davanti a questa Camera egli nemmeno tenta più di proporre obiezioni. La censura, infondata, va così respinta. 8. L'appellante nega poi di non avere sollevato critiche in merito al credito che la sequestrante rivendica dal debitore sequestrato S \_\_\_\_\_ (appello, pag. 11 n. 10). A suo dire, i documenti agli atti non rendono verosimile la pretesa di Euro 105'315'000.- (ossia fr. 168'579'827.-), trattandosi di documenti unilateralmente allestiti dalla sequestrante (appello, pag. 12 n. 10). Ma invano. a) Anzitutto, nella misura in cui si limita a rinviare alle censure sollevate e chiaramente proposte davanti al Pretore, rinunciando però a riproporle in questa sede (appello, pag. 11 n. 10), l'appello non sufficientemente sostanziato, deve essere dichiarato irricevibile (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF). b) Inoltre, per l'appellante i doc. G, H, I, L, M, U, V, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1 e H1 -considerati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4)- non evidenziano alcunché in merito al credito di Euro 105'315'000.-, rispettivamente al suo controvalore di fr. 168'579'827.-, a carico del debitore sequestrato S \_\_\_\_\_ (appello, pag.

#### **E. 12**

Ora, sia i documenti relativi all'apertura del conto n. \_\_\_\_\_ (doc. 3, 5 e 6) -il conto n. \_\_\_\_\_ (doc. 4) essendo estinto (doc. 15)- che quelli prodotti in appello (doc. B e C in appello), attestano del fatto che intestatario di quella relazione bancaria è l'appellante e non il debitore sequestrato S \_\_\_\_\_. Occorre pertanto stabilire se dagli atti risultano sufficienti elementi per ritenere che, a differenza di quanto formalmente indicato dagli stessi, i beni oggetti di sequestro in realtà appartengono al debitore S \_\_\_\_\_.

#### **E. 13**

Anzitutto, con rinvio alla prassi di questa Camera, segnatamente alla sentenza 20 gennaio 2009 [14.2008.83] riferita a fattispecie e provvedimento analogo, l'appellante obietta che trattandosi di documenti che -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2)- presuppongono l'esistenza di un vero e proprio contratto, era sufficiente fondarsi su di loro per dimostrare la proprietà di quei beni (appello, pag. 4 segg. e pag. 6 n. 5). Ma, invano. Intanto, è semplicemente perché ci si trova confrontati con il sequestro di un bene registrato a nome di un terzo, che da quei documenti risulta che formalmente quel conto bancario è intestato all'opponente. Non per questo però, si deve prescindere dall'esaminare se -come preteso dalla sequestrante- altri indizi ne rendono almeno verosimile l'appartenenza al debitore sequestrato S \_\_\_\_\_. Per il resto poi, se è vero che nella citata sentenza cui il ricorrente rinvia, questa Camera ha stabilito che il conto bancario in questione apparteneva a una società terza e non al debitore sequestrato, è altresì vero che in quel preciso contesto, nessuno degli elementi adottati dalla sequestrante

collegava i beni e la loro appartenenza a quel debitore. L'unico legame si riassumeva in una sorta di "prestito" a suo tempo concesso su suo ordine, la cui restituzione -precedente l'apertura del procedimento penale- oltre che accertata trovava conferma nei documenti prodotti dalla stessa sequestrante (CEF, 20 gennaio 2009 [14.2008.83] consid. 9). In concreto, il Pretore ha considerato verosimile l'appartenenza al debitore sequestrato S\_\_\_\_\_ dei beni depositati su quel conto bancario formalmente intestato all'opponente, in base alle risultanze del procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura \_\_\_\_\_. Il medesimo debitore sequestrato S\_\_\_\_\_, in occasione dei suoi interrogatori, aveva confermato di avere agito utilizzando conti intestati a clienti "consenzienti" -tra cui quello dell'opponente appunto- concedendo loro in contropartita una partecipazione alla divisione degli utili così conseguiti. Ed è proprio per tali operazioni illecite che è poi stato disposto il suo rinvio a giudizio, obbligando parimenti la sequestrante ad avviare una causa per la restituzione di quanto indebitamente sottratto, rispettivamente per il risarcimento dei danni così provocati (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6.1). Tutte circostanze queste che trovano conferma agli atti (sopra, consid. 10). Di modo che, l'importanza a che l'opponente figurasse quale unico titolare e beneficiario del conto sequestrato al solo scopo di evitare un collegamento con il debitore S\_\_\_\_\_, risulta per finire assai verosimile. Sotto questo profilo, come tale, la censura è pertanto infondata.

#### **E. 14**

L'appellante afferma di avere personalmente eseguito le operazioni bancarie sul conto in Svizzera, e di non avere agito in virtù di non meglio specificati rapporti fiduciari con altre persone o entità o ancora quale prestanome (appello, pag. 7 n. 6). Ma anche questa tesi non gli è d'aiuto. L'interessato dimentica in effetti che il procedimento penale in corso in Italia ha coinvolto anche lui. In sostanza era stato quale cliente della sequestrante presso cui lavorava il debitore sequestrato S\_\_\_\_\_ che aveva conosciuto quest'ultimo, consentendogli poi di utilizzare suoi conti bancari -fra cui quello oggetto del provvedimento in esame- allo scopo di appropriarsi indebitamente e secondo varie modalità - in violazione delle procedure contabili e di antiriciclaggio nonché dei vincoli contrattuali - di risorse della banca e ricevendo quale contropartita una partecipazione ai profitti così ottenuti (doc. M, pag. 27 cap. K). E, di fatto, nei suoi confronti (doc. O1; doc. 2/II in appello) -ma anche in quelli del debitore sequestrato (doc. 2/II in appello)- la vertenza penale si era conclusa con il patteggiamento della pena. Ciò posto, nella misura in cui è dato riscontro di una sua responsabilità in merito alle operazioni illecite eseguite su quel conto, che egli ne sia stato personalmente l'autore, non è argomento tale da rendere meno verosimile l'appartenenza dei beni sequestrati al debitore S\_\_\_\_\_. Di qui, la reiezione dell'appello.

#### **E. 15**

Per il ricorrente il Pretore ha interpretato in modo arbitrario l'accordo sulla liquidazione raggiunta dalle parti nel 2007 e dove -a suo dire- si attestava in modo esplicito che i fondi depositati sul conto sequestrato gli appartenevano a titolo esclusivo e che, pagati Euro 4'000'000.-, erano a sua libera disposizione. In particolare egli rinvia al doc. 7 ("proposta di transazione per la sequestrante") rispettivamente al doc. 10 ("accettazione della transazione da parte della sequestrante") (appello, pag. 7 n. 7). Per il Pretore l'accordo è irrilevante visto che la sequestrante non agisce a tutela di un credito verso l'opponente ma di uno nei confronti del debitore sequestrato S\_\_\_\_\_, ritenuto comunque sia che le si riservava in modo esplicito il diritto di agire verso gli altri debitori (sentenza impugnata, pag. 8 seg. consid. 6.2). Ora, l'accordo stabiliva che la sequestrante può avanzare nei confronti del AP 1

[ossia l'opponente] pretese risarcitorie con riferimento ai fatti di cui alle predette imputazioni, con particolare riguardo ad operazioni emerse nello stesso procedimento penale (doc. 10, pag. 3 in mezzo) e aveva lo scopo di prevenire e definire in via transattiva ogni possibile vertenza per qualsivoglia pretesa dedotta e/o deducibile nei suoi confronti in quanto direttamente o indirettamente connessa con i fatti di causa (doc. 10, pag. 3 in basso). In questo contesto il versamento di Euro 4'000'000.– era da ritenersi a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, richiesta o azione nei confronti del AP 1 per le responsabilità derivanti dai fatti contestati, fatto salvo nondimeno eventuali diritti nei confronti d'altri debitori e d'altri condebitori solidali (doc. 10, pag. 5 n. 1). Certo, l'accordo condizionava quel versamento al dissequestro penale del conto bancario così che l'opponente potesse disporre di tutte le somme di danaro e di tutti gli strumenti finanziari depositati sui suddetti conti a lui appartenenti (doc. 10, pag. 6 n. 3), ma questo perché - come visto (sopra, consid. 12)- egli ne è il formale intestatario. Di fatto, quella liquidazione aveva natura parziaria, riguardando unicamente le responsabilità addebitabili al sottoscritto AP 1, consentendo alla sequestrante di agire contro ogni altro soggetto, anche in ipotesi solidalmente responsabile con AP 1 e non soltanto con riguardo alle circostanze e agli illeciti di cui alle imputazioni rivolte al AP 1 (doc. 10, pag. 8 n. 8). Accettata la proposta, la sequestrante ha peraltro specificato che la transazione viene esplicitamente limitata nei propri effetti soggettivi al proponente [ossia l'opponente] e che della stessa non potranno avvalersi gli eventuali condebitori solidali, ritenuto che all'opponente resta esclusa qualsiasi azione di regresso nei confronti dei medesimi condebitori solidali, in modo da consentirle le azioni di recupero per i maggiori danni nei confronti degli stessi (doc. 10, pag. 11). In specie -come detto (sopra, consid. 8)- il provvedimento in esame è appunto inteso a salvaguardare solo il credito della sequestrante verso il debitore sequestrato S\_\_\_\_\_. In questo senso, prescinde quindi dall'efficacia dell'accordo concluso con l'opponente (cfr. appello, pag. 11 n. 9). Pertanto, come ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.2), da questo punto di vista la transazione conclusa nel 2007 non ha alcuna rilevanza. La censura va così respinta.

#### **E. 16**

Secondo l'appellante, il debitore sequestrato S\_\_\_\_\_ aveva confermato dal profilo giuridico e da quello economico la sua estraneità ai conti sequestrati, e questo in virtù del doc. 18 (appello, pag. 8 n. 7 in basso). Dal canto suo il Pretore ha accertato che in segno di prova della titolarità dei beni, la sequestrante aveva prodotto i verbali d'interrogatorio del debitore sequestrato S\_\_\_\_\_ (doc. N1), insieme a quelli di altri imputati (doc. R1, S1, T1, U1 e V1) (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2). Ora, nel doc. 18 il debitore sequestrato dichiara la sua completa estraneità sia formale (titolarità), sia sostanziale (economica) in relazione ai conti bancari (ed agli eventuali averi che vi fossero depositati). Trattasi nondimeno di uno scritto di parte, allestito e redatto il 25 marzo 2008 dal suo patrocinatore legale, e che già solo per il fatto che propone una tesi difensiva diametralmente opposta a quella emersa contestualmente alle risultanze penali -a un esame di mera verosimiglianza- non inficia in alcun modo le dichiarazioni che egli medesimo aveva rilasciato in occasione dei suoi interrogatori, è di cui v'è riscontro agli atti. Di modo che, anche al riguardo l'appello va respinto.

#### **E. 17**

Per il ricorrente, si volesse persino ammettere che i beni sul conto bloccato appartengono in realtà al debitore sequestrato S\_\_\_\_\_, accettando il pagamento di Euro 4'000'000.– la sequestrante sarebbe incorsa in un illecito civile e penale (appello, pag. 9 n. 7). Ora, che

solo l'opponente fosse legittimato a disporre di quei conti e quindi a effettuare quel versamento è pacifico, visto che formalmente egli ne è l'unico intestatario. Ciò posto, sul conto in questione venivano depositati i guadagni ottenuti attraverso le operazioni illecite svolte dal debitore sequestrato S \_\_\_\_\_ insieme ad altri, e questo di comune accordo -e per quanto di rilevanza ai fini della presente vertenza- con l'opponente; in merito ai ricavi così ottenuti vi erano poi dei precisi accordi di spartizione (sopra, consid. 10). In definitiva, a un giudizio di mera verosimiglianza, non v'è quindi motivo per non ritenere che il saldo ancora presente su quel conto non appartenga -foss'anche solo in parte- al debitore sequestrato S \_\_\_\_\_. Ancora una volta, l'appello va così respinto.

#### **E. 18**

Alla luce delle risultanze penali di cui gli atti danno riscontro (sopra, consid. 10), si rivela altresì infondato l'appello laddove l'opponente persiste (appello, pag. 10 n. 8) ad oltranza nel negare che le sue relazioni bancarie -fra cui appunto il conto bancario sequestrato- siano state uno strumento inteso a conseguire fini illeciti.

#### **E. 19**

La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Motivi per i quali, richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF, pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, \_\_\_\_\_, un'indennità di fr. 17'000.-. 3. Intimazione: -; -. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza è di fr. 12'013'922.- (art. 11 lett. a CPC), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.